



DUE DILIGENCE E NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vania Brino
Università Ca' Foscari Venezia

LA CONTESTUALIZZAZIONE DEL TEMA

2


- «Corte» dell'opinione pubblica
 - v. Caso Volkswagen
- Ruolo degli investitori e dei consumatori: il valore reputazionale
 - Sustainalytics' ESG Risk Ratings:
I rating di sostenibilità cercano di valutare i valori e le prestazioni economiche, ambientali e sociali di un'azienda. Il modo in cui un'azienda riesce a bilanciare queste tre dimensioni fornisce informazioni preziose sulla sua capacità di trarre vantaggio dalle opportunità e gestire i rischi a medio e lungo termine
- Shareholders versus Stakeholders?
 - La Business Roundtable, associazione di CEO delle maggiori compagnie americane, ha pubblicato nel 2019 il noto "Statement on the Purpose of a Corporation" in cui si sottolinea l'ineludibile necessità che le imprese si impegnino a perseguire l'interesse di tutti gli stakeholder anche non finanziari (consumatori, dipendenti, ambiente e comunità) nella prospettiva della creazione di valore di lungo termine per gli stessi azionisti
- Employer branding/Attrattività
 - World's Best Workplaces
- Sostenibilità e performance
 - Da una recente analisi di Ecovadis 2021 su oltre 30.000 aziende, partecipanti e non a UN Global Compact, risulta che le aziende aderenti a UNGC registrano performance migliori (13 punti percentuali in più) rispetto alle altre sui temi della sostenibilità delle catene di fornitura

LE CRITICITÀ DA CUI PARTIRE IN SINTESI


3

- Tensione tra la «nazionalità del diritto» e la spazialità fluida dell'impresa
 - Territorialità limitata delle norme giuridiche
 - Molteplicità degli ordinamenti giuridici
 - Crisi della potestà regolativa statale
- Crisi del paradigma dell'unicità del datore di lavoro
 - Velo societario
 - Polverizzazione delle responsabilità

Le risposte nelle fonti regolative soft



LE RISPOSTE A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE





DUE DILIGENCE E GOVERNANCE SOCIETARIA SOSTENIBILE: LINEE DI TENDENZA

- Accelerazione dei processi regolativi
- Due percorsi regolativi
 - Responsabilizzazione
 - Trasparenza
- Eterogeneità degli interventi
- Esigenze di uniformità sul piano della responsabilizzazione delle imprese (anche per garantire la concorrenza ed evitare distorsioni)

LA PORTATA INNOVATIVA DELLA DUE DILIGENCE

- Due diligence quale «processo dinamico volto a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi prodotti dalle imprese sui diritti umani»

LA FORZA PROPULSIVA/AGGREGGANTE DELLA DUE DILIGENCE



L'APPROCCIO EUROPEO: UNA GOVERNANCE MULTISTAKEHOLDERS⁹

- **Risoluzione del Parlamento** europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese
- **Revisione della Direttiva** sulle informazioni non finanziarie (rinominata Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità, Proposta della Commissione, 21 aprile 2021)
- Il richiamo alla sostenibilità compare in numerose altre direttive che riguardano l'organizzazione e la gestione della società per azioni (dalla Direttiva UE 2017/828 – c.d. Shareholders II – alla Direttiva UE 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere)
- **Discussione sulla revisione** della normativa vigente in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale e identificazione della legge applicabile:
 - Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (di seguito "Regolamento Bruxelles I-bis).
 - Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»).
- **Iniziativa della «DG JUSTICE, A3 Company law unit»** (luglio 2020), per definire una Proposta di direttiva in tema di «Governano societario sostenibile»; Inception Impact Assessment del luglio 2020 in cui la Commissione Europea rileva che:
 - «i rischi e l'impatto delle imprese sull'ambiente e i diritti umani nelle catene globali del valore non sono sufficientemente integrati nelle strategie aziendali

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL 23 FEBBRAIO 2022: QUESTIONI APERTE

- Il linguaggio
 - “*established business relationship*” (art. 3 lett. f),
 - “*direct or indirect business relationship*” (art.7),
 - “*severe adverse impact*” (art. 3 lett. l),
 - “*appropriate measure*” (art. 3 lett. q).
- L'ambito soggettivo di applicazione
 - imprese europee e di paesi terzi con un distinguo da farsi in relazione al numero di dipendenti e al fatturato.
 - Rapporti tra imprese e sussidiarie + Rapporti tra imprese e partner commerciali
- L'ambito materiale
 - Quali diritti?
- La dimensione sostanziale dell'obbligo di due diligence
 - Obbligazione di risultato
 - Responsabilità preventiva
 - Cartografia dei rischi e criteri di priorità
 - Clausole contrattuali